



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di AVELLINO



COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

| | |
|-------------------------|--|
| N. 29 del 20/09/2014 | OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DETERMINAZIONI |
|-------------------------|--|

L'anno 2014 il giorno venti del mese di **SETTEMBRE** dalle ore 12,00 in Santo Stefano del Sole nella solita sala delle adunanze consiliari presso la Biblioteca comunale è riunito in **prosieguo di seduta** in 1^a convocazione il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente per la trattazione del punto all'ordine del giorno indicato in oggetto. Risultano presenti come da appello nominale i Signori:

| Sindaco in carica | Consiglieri Comunali in carica | Presenti |
|-------------------|--------------------------------|----------|
| RAGANO Carmine | PELLECCHIA Giuseppe | SI |
| | PISACRETA Sara | SI |
| | RICCIARDELLI Claudio | SI |
| | VITALE Giuseppe | SI |
| | ROMANO Giuseppe | SI |
| | LANGASTRO Michele | NO |

Totale Presenti n. 6

Totale Assenti n. 1 (LANGASTRO)

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Michele Pagliuca. La seduta è pubblica.

Presiede il Dott. Carmine RAGANO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, iscritta al punto 6) dell'ordine del giorno, dotata dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e riportato a verbale.

IL SINDACO

in qualità di Presidente, introduce l'argomento ed illustra la proposta di deliberazione, dando lettura integrale del dispositivo.

Il Sindaco chiede se vi sono interventi da parte dei consiglieri presenti.

Conclusa la discussione, non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Sindaco

– Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE



UDITO l'intervento del Sindaco Dott. Carmine Ragano;

RICHIAMATA la proposta in atti;

CONSIDERATA la necessità operativa di disciplinare in maniera più efficace la disciplina delle riduzioni di imposta previste nel Regolamento IUC, approvato con Delibera di Consiglio comunale n.8 del 29/03/2014, con particolare riferimento ai casi di esenzione dall'obbligo di versamento TARI per gli immobili "oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori" (art.38) e per le riduzioni di imposte e tariffe legate alla cessione in locazione o comodato degli immobili (artt.4 e 28)

RITENUTO, dunque, necessario provvedere alle opportune modifiche regolamentari;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n.8/2014;

VISTI

- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
- il T.U.E.L.
- il D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012;
- la L. n. 147/2013;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

DATO ATTO che sono stati acquisiti, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.;

Con **voti unanimi a favore** espressi in forma palese dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le considerazioni di cui in premessa;
- **DI MODIFICARE E INTEGRARE l'art.4** del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevedendo l'inserimento dei commi 5 e 6 nei termini che seguono "5. **Per ottenere le riduzioni di imposte, tasse e tariffe comunali legate alla cessione in locazione o comodato dei propri**



immobili, il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene deve provvedere nel termine di giorni trenta dalla data di registrazione del contratto di cessione al deposito di copia conforme dello stesso al Protocollo del Comune..” “6. Per il 2014, primo anno di applicazione della IUC, per i contratti di cessione registrati anteriormente al 30 settembre 2014 il termine di deposito al Protocollo viene fissato al 30 ottobre 2014”;

- **DI DARE ATTO** che per l'effetto dell'integrazione il nuovo testo dell'art.4 dispone che:
 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni; al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
 3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.
 4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
 5. Per ottenere le riduzioni di imposte, tasse e tariffe comunali legate alla cessione in locazione o comodato dei propri immobili, il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene deve provvedere nel termine di giorni trenta dalla data di registrazione del contratto di cessione al deposito di copia conforme dello stesso al Protocollo del Comune.
 6. Per il 2014, primo anno di applicazione della IUC, per i contratti di cessione registrati anteriormente al 30 settembre 2014 il termine di deposito al Protocollo viene fissato al 30 ottobre 2014;
- **DI INTEGRARE l'art.28** del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevedendo l'inserimento di un nuovo periodo in conclusione del comma 1 nei termini che seguono: **“salvo quanto disposto dall'art. 4 commi 5 e 6 del presente regolamento”;**
- **DI DARE ATTO** che per l'effetto dell'integrazione il nuovo testo dell'art.28 dispone che:
 1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, salvo quanto disposto dall'art. 4 commi 5 e 6 del presente regolamento.



- **DI MODIFICARE E INTEGRARE l'art.38** del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevedendo l'inserimento del comma 3 nei termini che seguono **“3. Per ottenere l'esenzione dall'applicazione della TARI relativa a locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento, il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile, qualora residente presso l'immobile oggetto dei lavori, deve provvedere a richiedere all'Ufficio Tributi l'esenzione, comunicando il domicilio ovvero la dimora temporanea; laddove i lavori interessino solo una parte dell'immobile e permanendo l'utilizzo abitativo dello stesso, il contribuente contestualmente all'inizio dei lavori può chiedere all'Ufficio Tributi di ricalcare le superfici oggetto di tassazione TARI escludendo quelle non utilizzate per il periodo di durata dei lavori; per il 2014, primo anno di applicazione della TARI, il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento nel 2014, dovrà presentare la richiesta di esenzione o riduzione e le comunicazioni di cui al presente comma entro il 30 gennaio 2015.**

- **DI DARE ATTO** che per l'effetto dell'integrazione il nuovo testo dell'**art.38** del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dispone che:

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali
- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
 - oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative anche regolamentari vigenti;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;



b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.


3. Per ottenere l'esenzione dall'applicazione della TARI relativa a locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento, il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile, qualora residente presso l'immobile oggetto dei lavori, deve provvedere a richiedere all'Ufficio Tributi l'esenzione, comunicando il domicilio ovvero la dimora temporanea; laddove i lavori interessino solo una parte dell'immobile e permanendo l'utilizzo abitativo dello stesso, il contribuente contestualmente all'inizio dei lavori può chiedere all'Ufficio Tributi di ricalcare le superfici oggetto di tassazione TARI escludendo quelle non utilizzate per il periodo di durata dei lavori; per il 2014, primo anno di applicazione della TARI, il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento nel 2014, dovrà presentare la richiesta di esenzione o riduzione e le comunicazioni di cui al presente comma entro il 30 gennaio 2015;

- **DI PREVEDERE** la pubblicazione del presente deliberato all'Albo on line dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché l'invio dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio IUC per gli adempimenti allo stesso affidati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione con **voti unanimi a favore** espressi in forma palese dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DETERMINAZIONI**

IL SINDACO

VISTA la necessità operativa di disciplinare in maniera più efficace la disciplina delle riduzioni di imposta previste nel Regolamento IUC, approvato con Delibera di Consiglio comunale n.8 del 29/03/2014, con particolare riferimento ai casi di esenzione dall'obbligo di versamento TARI per gli immobili "oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori" (art.38) e per le riduzioni di imposte e tariffe legate alla cessione in locazione o comodato degli immobili (artt.4 e 28)

PRESO ATTO che nel primo caso, laddove l'occupante non lasci in concreto l'immobile per dimorare altrove, permane comunque la produzione di rifiuti solidi urbani, ed allo stesso modo laddove l'occupante trasferisca la propria dimora presso terzi nel territorio di Santo Stefano del Sole la produzione di rifiuti solidi urbani del nucleo familiare presso cui lo stesso acquisisce la temporanea dimora sarà maggiore;

EVIDENZIATO che il costo della maggiore produzione di rifiuti, in caso di esenzione di tali fattispecie, ricadrebbe proporzionalmente e indirettamente su gli altri cittadini;

PRESO ATTO che nel secondo caso gli uffici comunali, anche in ragione della Nota ricevuta dall'Agenzia delle Entrate di Avellino prot. 54482 del 3/09/2014, non sono in grado di conoscere ai fini della riscossione della TASI se gli immobili siano stati ceduti in locazione o comodato a terzi;

CONSIDERATO, dunque, necessario provvedere alle opportune modifiche regolamentari;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n.8/2014;

Tanto premesso e considerato

VISTI

- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
- il T.U.E.L.
- il D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012;
- la L. n. 147/2013;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.;

DATO ATTO che la presente proposta viene inviata al Revisore dei Conti per il previsto parere;

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate,

PROPONE

affinché il Consiglio comunale deliberi:



- **DI APPROVARE** le considerazioni di cui in premessa;
- **DI MODIFICARE E INTEGRARE l'art.4** del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevedendo l'inserimento dei commi 5 e 6 nei termini che seguono *“5. Per ottenere le riduzioni di imposte, tasse e tariffe comunali legate alla cessione in locazione o comodato dei propri immobili, il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene deve provvedere nel termine di giorni trenta dalla data di registrazione del contratto di cessione al deposito di copia conforme dello stesso al Protocollo del Comune..” “6. Per il 2014, primo anno di applicazione della IUC, per i contratti di cessione registrati anteriormente al 30 settembre 2014 il termine di deposito al Protocollo viene fissato al 30 ottobre 2014”;*
- **DI DARE ATTO** che per l'effetto dell'integrazione il nuovo testo dell'art.4 dispone che:
 7. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
 8. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni; al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
 9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.
 10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
 11. Per ottenere le riduzioni di imposte, tasse e tariffe comunali legate alla cessione in locazione o comodato dei propri immobili, il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene deve provvedere nel termine di giorni trenta dalla data di registrazione del contratto di cessione al deposito di copia conforme dello stesso al Protocollo del Comune.
 12. Per il 2014, primo anno di applicazione della IUC, per i contratti di cessione registrati anteriormente al 30 settembre 2014 il termine di deposito al Protocollo viene fissato al 30 ottobre 2014;
- **DI INTEGRARE l'art.28** del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevedendo l'inserimento di un nuovo periodo in conclusione del comma 1 nei termini che seguono: *“salvo quanto disposto dall'art. 4 commi 5 e 6 del presente regolamento”;*



- **DI DARE ATTO** che per l'effetto dell'integrazione il nuovo testo dell'art.28 dispone che:
 2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, salvo quanto disposto dall'art. 4 commi 5 e 6 del presente regolamento.
 - **DI MODIFICARE E INTEGRARE l'art.38** del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevedendo l'inserimento del comma 3 nei termini che seguono ***“3. Per ottenere l'esenzione dall'applicazione della TARI relativa a locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento, il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile, qualora residente presso l'immobile oggetto dei lavori, deve provvedere a richiedere all'Ufficio Tributi l'esenzione, comunicando il domicilio ovvero la dimora temporanea; laddove i lavori interessino solo una parte dell'immobile e permanendo l'utilizzo abitativo dello stesso, il contribuente contestualmente all'inizio dei lavori può chiedere all'Ufficio Tributi di ricalcare le superfici oggetto di tassazione TARI escludendo quelle non utilizzate per il periodo di durata dei lavori; per il 2014, primo anno di applicazione della TARI, il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento nel 2014, dovrà presentare la richiesta di esenzione o riduzione e le comunicazioni di cui al presente comma entro il 30 gennaio 2015.***
 - **DI DARE ATTO** che per l'effetto dell'integrazione il nuovo testo dell'art.38 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dispone che:
 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali
 - locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
 - oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative anche regolamentari vigenti;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

3. Per ottenere l'esenzione dall'applicazione della TARI relativa a locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento, il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile, qualora residente presso l'immobile oggetto dei lavori, deve provvedere a richiedere all'Ufficio Tributi l'esenzione, comunicando il domicilio ovvero la dimora temporanea; laddove i lavori interessino solo una parte dell'immobile e permanendo l'utilizzo abitativo dello stesso, il contribuente contestualmente all'inizio dei lavori può chiedere all'Ufficio Tributi di ricalcare le superfici oggetto di tassazione TARI escludendo quelle non utilizzate per il periodo di durata dei lavori; per il 2014, primo anno di applicazione della TARI, il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento nel 2014, dovrà presentare la richiesta di esenzione o riduzione e le comunicazioni di cui al presente comma entro il 30 gennaio 2015;

- **DI PREVEDERE** la pubblicazione del presente deliberato all'Albo on line dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché l'invio dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti allo stesso affidati;
- **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza e con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –



Il Sindaco

F.to Dott. Carmine Ragano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TARI E TASI

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DETERMINAZIONI**

Visto l'art. 49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,



Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Carmine Ragano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DETERMINAZIONI**

Visto l'art. 49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,



Il Responsabile del Servizio
F.to Ruggiero Restaino

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di Avellino

Parere N.10/2014

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC.

dato ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, D.lgs 267/2000 così come mod. dall'art.3, comma 2 bis del D.L. 174/2012

Il Revisore

A seguito della richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale- IUC -", pervenuta a mezzo pec in data 15/09/2014 prot. N. 004151 del 15/09/2014,

Visto il regolamento comunale di disciplina della IUC, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 29/03/2014;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si intende modificare e integrare l'art. 4 e 38 del suddetto regolamento e integrare l'art. 28, nei termini previsti nella proposta stessa, e che qui si intendono integralmente riportati ;

Visto lo Statuto Comunale ed i regolamenti vigenti;

Visto il D. Lgs. N.267/2000 e succ. m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;

Esprime

il proprio motivato **parere favorevole** in merito alla modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale- IUC , così come esplicitata nella proposta e che qui si intende integralmente riportata.

Santo Stefano del Sole, 16 Settembre 2014

Il Revisore dei conti



Dott. Giovanni Carozzo



Direzione Provinciale di Avellino

Ufficio Territoriale di Avellino

Avellino, 4 settembre 2014

COMUNE DI
SANTO STEFANO DEL SOLE
(Provincia di Avellino)

Prot. N. 4005
del 08 SET. 2014

Al Comune di Santo Stefano del Sole
Settore Tributi
Via Colacurcio, 54
Santo Stefano del Sole

Via e-mail/pec:
M.DAURIA@ASMEPEC.IT

(rif. prot. 54482 del 03/09/2014)

OGGETTO: Richiesta informazioni dati affittuari Comune di Santo Stefano del Sole.

In riscontro all'istanza in riferimento si rappresenta che la stessa non può essere evasa in quanto non sono estrapolabili dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria dati specifici relativi a locazioni di immobili registrate e distinte per Comune.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO *
Rocco Bove

* Firma su delega del Direttore Provinciale Dott. Francesco Passaro
(Ordine di servizio n.14/2012)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, e n. [2] allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Dott. Carmine Ragano



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune il 23/09/2014 per restarvi 15 gg. Consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 23/09/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici giorni consecutivi dal 23/09/2014

- è divenuta esecutiva perchè:

(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

() Decorsi gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 23/09/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Santo Stefano del Sole, li

Il Segretario Comunale